



CH-3003 Berna, SG-DFF, DC

Associazione dei Comuni Svizzeri
Unione delle Città Svizzere
Gruppo svizzero per le regioni di montagna

3003 Berna, 18 aprile 2007

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC);

Procedura di consultazione sugli adeguamenti delle ordinanze a seguito della legislazione d'esecuzione della NPC

Signore Consigliere e Signori Consiglieri di Stato

Il Consiglio federale effettua una procedura di consultazione sugli adeguamenti delle ordinanze a seguito della legislazione d'esecuzione della NPC e ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di darne seguito.

Situazione iniziale

Il 6 ottobre 2006 le Camere federali hanno approvato la legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (FF 2006 7655). Con questo decreto sono state riviste parzialmente 30 leggi federali, totalmente 2 leggi federali ed è stata creata una nuova legge quadro sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi.

Con la presente vi sottoponiamo per parere le pertinenti disposizioni d'esecuzione unitamente alle relative spiegazioni. I documenti sono stati elaborati dai competenti servizi della Confederazione. Nel messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (FF 2005 5349), il Consiglio federale ha schizzato per ogni modifica di legge richiesta la relativa necessità di adeguamento a livello di ordinanza. I presenti avamprogetti di ordinanza sono stati elaborati conformemente a queste direttive, tenuto conto dei dibattiti e delle decisioni parlamentari.



Ordinanze da rivedere all'infuori del progetto NPC

Nei seguenti settori, le necessarie modifiche o abrogazioni di ordinanze avvengono all'infuori del progetto NPC:

- Le ordinanze concernenti la legge federale sulla *politica regionale* e quella sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane saranno abrogate *nel quadro dei lavori sulla nuova politica regionale* con effetto al 1° gennaio 2008, vale a dire contestualmente alla verosimile entrata in vigore della NPC.
- Nel settore della *difesa*, l'ordinanza sull'equipaggiamento personale è stata parzialmente riveduta conformemente alla NPC già al 1° gennaio 2007.
- Nel settore *agricoltura* tutte le disposizioni d'esecuzione importanti per la NPC saranno adeguate nel quadro del pacchetto di ordinanze "PO 2011" e sottoposte alla relativa procedura di consultazione (estate 2007). Per quanto concerne la loro entrata in vigore, nelle ordinanze toccate dalla NPC sono previste disposizioni di coordinamento per parare eventuali ritardi nell'ambito della "Politica agricola 2011".
- Nel settore della *sicurezza sociale* le corrispondenti disposizioni nella OAVS a sostegno degli anziani non sono ancora disponibili. L'Ufficio competente (UFAS) dovrebbe poter concludere i lavori entro metà anno.
- Nell'ambito dell'*esecuzione delle pene e delle misure*, a seguito della NPC, i sussidi di costruzione e di esercizio agli istituti educativi saranno calcolati in modo forfettario. L'Ufficio specializzato (UFG) dovrebbe poter elaborare le corrispondenti disposizioni d'esecuzione entro l'estate del corrente anno. Successivamente è prevista una breve consultazione dei Cantoni (anche per la suddetta OAVS).

Durata della procedura di consultazione

Vi invitiamo cortesemente a trasmettere le vostre osservazioni sul rapporto finale dell'organizzazione di progetto NPC

al più tardi entro il 20 luglio 2007

al Dipartimento federale delle finanze, 3003 Berna.



Ulteriore modo di procedere

Tutte le disposizioni NPC saranno messe integralmente in vigore dal Consiglio federale con effetto al 1° gennaio 2008 (decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, legge federale del 6 ottobre 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, i quattro progetti secondo il terzo messaggio sulla NPC nonché tutte le ordinanze rilevanti per la NPC).

Vogliamo gradire, signore Consigliere e signori Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Hans-Rudolf Merz
Consigliere federale

Allegati

- Avamprogetto di ordinanza con le relative spiegazioni
- Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione

NOTA:

È possibile richiedere ulteriori esemplari del rapporto finale (in italiano, francese e tedesco) all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Divisione Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna oppure al seguente indirizzo Internet:

<http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html> .